

**COMUNE DI OTTOBIANO
PROVINCIA DI PAVIA**

COPIA

DELIBERAZIONE N. **64**

in data: **30.11.2020**

□ Soggetta invio capigruppo

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO: PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI OTTOBIANO ED IL
COMUNE DI VALEGGIO PER L'UTILIZZO DI PERSONALE
DIPENDENTE EX ART. 1 C. 557 L. 311/2004 (CD. QUASI COMANDO)**

L'anno **duemilaventi** addì **trenta** del mese di **novembre** alle ore **18:00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

CARNIA Serafino	Presente
TRONCONI Daniela	Presente
CERESA Roberto	Presente

Totale presenti **3**

Totale assenti **0**

Assiste il Segretario Comunale Sig. **Dott. Mariano Cingolani** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Carnia Serafino** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Ottobiano, ha chiesto di autorizzare la Sig.ra Daniela Rolandi, dipendente del Comune di Valeggio, inquadrata in categoria giuridica D ed economica D3, per svolgere un incarico di collaborazione esterna per un numero di 3 ore settimanali per il funzionamento dell'ufficio amministrativo - demografico, con incarico ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge 311/2004, al di fuori dell'orario di servizio, con decorrenza dal 01.01.2021;

VISTO CHE il ricorso a personale dipendente di altre Pubbliche Amministrazioni è espressamente consentito dall'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 che, quale fonte normativa speciale, ha introdotto per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti una deroga al principio dell'unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, espresso dall'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, prevedendo che i suddetti Comuni possano servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre Amministrazioni Locali, purché autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza;

VISTO il parere del Consiglio di Stato n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 e preso atto che, sulla base di tale parere, il Ministero dell'Interno, con circolare n. 2 del 21 ottobre 2005, ha confermato la possibilità, attraverso la disposizione di cui all'art. 1, comma 557 della legge 311/2004 dell'utilizzazione presso altri Enti del personale dipendente purché tali prestazioni lavorative non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'Ente di appartenenza, non interferiscano con i suoi compiti istituzionali e siano svolte nel rispetto delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, in tema di orario giornaliero e settimanale, che non potrà superare la durata massima consentita comprensiva del lavoro ordinario e straordinario che, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 66/2003, non può, in ogni caso, superare la durata media di 48 ore settimanali;

RITENUTO CHE, come indicato dalla Corte dei Conti Sez. regionale di controllo per il Veneto, delib. 17/2008 dell'8 maggio 2008, non sia necessario nell'Ente ricevente stipulare un contratto di lavoro in quanto la formula organizzatoria introdotta dall'art. 1, comma 557 della legge 311/2004, non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato, che resta comunque dipendente dell'Amministrazione di provenienza. Le modalità operative dell'utilizzo potranno invece essere disciplinate in un atto convenzionale o in un accordo di collaborazione tra Ente utilizzatore ed Ente di appartenenza;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

VISTI inoltre il vigente Regolamento di Contabilità ed il Regolamento di organizzazione degli Uffici;

VISTI i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L., D.Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI unanimi favorevoli resi nei modi e termini di legge

DELIBERA

DI INCARICARE, per le motivazioni in premessa indicate, a titolo di comando temporaneo presso il Comune di Ottobiano, ex art. 1 comma 557 legge 311/2004, in aggiunta all'orario di servizio prestatato presso il Comune di provenienza, la Sig.ra Daniela Rolandi, dipendente di ruolo, a tempo pieno e indeterminato (Cat. D3), con l'affidamento di mansioni proprie dell'ufficio amministrativo - demografico;

DI DARE ATTO che l'incarico avrà durata, a partire dal 01.01.2021 al 30.06.2021, e che la Sig.ra Daniela Rolandi presterà la propria attività presso il Comune di Ottobiano per un monte orario massimo di 3 ore settimanali, fatti salvi i periodi di congedo e i riposi dovuti per legge, nonché il rispetto dell'orario di lavoro osservato dai dipendenti del Comune di Valeggio;

DI DARE ATTO che il comando (c.d. quasi comando) avviene ai sensi dell'art. 14 del CCNL del Comparto Regioni/Autonomie locali stipulato in data 22.1.2004, nonché dell'art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004, e sarà regolato dal protocollo d'intesa fra i due Comuni che congiuntamente si approva e che, formato da 8 articoli, viene allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che il trattamento economico, compresi gli oneri riflessi per l'attività lavorativa resa a favore del Comune di Ottobiano saranno corrisposti alla dipendente interessata direttamente dal Comune di Ottobiano;

DI DARE altresì atto che l'accordo in argomento si intende perfezionato con l'adozione del presente provvedimento;

DI INVIARE copia del presente provvedimento, per opportuna conoscenza, al Comune di Valeggio ed alla dipendente interessata;

DI DARE ATTO che la relativa spesa per il periodo dal 01.01.2021 al 30.06.2021, risulta inclusa negli oneri di personale programmati per l'anno 2021;

DI DEMANDARE al responsabile del servizio interessato l'assunzione del relativo impegno di spesa, dando atto che risulta iscritto adeguato stanziamento a carico dell'esercizio finanziario 2021;

Successivamente , con separata ed unanime votazione, resa ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267-2000, il presente atto viene reso immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere in merito.

**PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI OTTOBIANO ED IL COMUNE DI VALEGGIO
PER L'ASSEGNAZIONE DI PERSONALE UTILIZZATO A TEMPO PARZIALE, EX ART.1,
COMMA 557, LEGGE N. 311/2004.**

Articolo 1

Il Comune di Valeggio autorizza l'assegnazione in posizione di "quasi comando" presso il Comune di Ottobiano, per n. 3 ore settimanali in aggiunta all'orario di servizio prestato presso il proprio Ente, del proprio dipendente di ruolo, (categ. D3), Sig.ra Daniela Rolandi, in servizio presso il Comune di Valeggio, ai sensi e per le finalità di cui all'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004.

Articolo 2

Il tempo parziale massimo di assegnazione in comando non potrà superare complessivamente le n. 12 ore settimanali, in aggiunta alle n. 36 ore settimanali di servizio presso il Comune di Valeggio, in modo da consentire il migliore utilizzo della dipendente e mantenere la funzionalità dei rispettivi uffici, salvaguardando il rispetto dell'orario di lavoro osservato nell'Ente di appartenenza.

Articolo 3

In nessun caso l'utilizzazione del dipendente presso il comune di Ottobiano dovrà pregiudicare il normale svolgimento dei compiti ed obiettivi assegnati alla stessa nel Comune di appartenenza, né contrastare con le esigenze, anche non prevedibili, dell'Area di assegnazione, restando salva la facoltà del Comune di Valeggio, in presenza di fattori sopravvenuti anche connessi al raggiungimento degli obiettivi assegnati, di revocare con efficacia immediata l'autorizzazione rilasciata.

Articolo 4

Il presente accordo ha decorrenza dal 01.01.2021 e sarà valido fino al 30.06.2021. Oltre a quanto stabilito all'art. 3, il presente accordo potrà cessare, con preavviso di almeno 15 giorni, per volontà della dipendente autorizzata o del Comune di Valeggio.

Articolo 5

Il Comune di Ottobiano si impegna a prevedere in bilancio lo stanziamento necessario per il pagamento diretto alla dipendente incaricata della quota di oneri dovuti, come prevede la normativa vigente in materia. Per il servizio prestato a favore del Comune di Ottobiano, alla Sig.ra Rolandi spetterà il trattamento economico previsto dal CCNL degli Enti Locali per la Categoria e posizione economica in godimento presso il Comune di Valeggio. Il trattamento economico si intende al lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali previste dalla normativa vigente a carico del lavoratore. Il trattamento economico, gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi e le relative imposte (irap) per l'attività lavorativa resa a favore del Comune di Ottobiano saranno corrisposti e versati direttamente dal Comune di Ottobiano.

Articolo 6

Non si costituisce un nuovo rapporto di lavoro tra il Comune di Ottobiano e la Sig.ra Daniela Rolandi.

Articolo 7

Ciascun Ente per quanto di competenza avrà cura di applicare le prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore in tema di orario di lavoro giornaliero e settimanale. Quest'ultimo non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita. Saranno garantiti i periodi minimi di riposo e le ferie.

Articolo 8

Per quanto non previsto dal presente atto, si applicano le norme generali sul pubblico impiego ed in particolar modo, per il caso di specie, l'art. 1 del comma 557 Legge 311/2004.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco del Comune di Ottobiano

Il Sindaco del Comune di Valeggio

P A R E R I P R E V E N T I V I

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO**

**F.to Dott. Mariano
Cingolani**

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art.151, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario di questo Comune,

ATTESTA

l'esistenza della copertura finanziaria relativa all'impegno di spesa da assumere con il presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott.ssa Lucrezia Rapetti

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Carnia Serafino

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Mariano Cingolani

-
- ❑ Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 02.12.2020 Al 17.12.2020 Ai sensi dell'Art. 124 comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
 - ❑ Viene Trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'Art. 125 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
 - ❑ Viene comunicata al Prefetto ai sensi dell' art 135 comma 2 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Addì, 02.12.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Mariano Cingolani

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 del D.Lgs 267/00:

- ❑ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (30.11.2020) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.
- ❑ È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00

Addì, _ 30.11.2020__

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Mariano Cingolani

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì 02.12.2020

Il Responsabile Servizio Amministrativo
Dott. Mariano Cingolani
